



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE
HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE
Ufficio 9

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 2

Servizi Veterinari
Regioni e Province Autonome

E p. c.

Associazioni di categoria
(Settori tutti)

Oggetto: misure di restrizione adottate da Paesi Terzi a seguito di focolaio di Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease - LSD) in Italia- Integrazioni.

Fatte salve le disposizioni già comunicate con Nota 0027786-30/06/2025-DGISAN-MDS-P, relativamente alle misure adottate da USA, CANADA, REGNO UNITO e GIAPPONE, a seguito della notifica di un focolaio di LSD in Italia, con la presente si comunicano agli enti in indirizzo ulteriori provvedimenti adottati da altri Paesi Terzi nei confronti delle merci provenienti dal nostro Paese.

AUSTRALIA

L'Australia ha rimosso l'Italia e la Francia dalla [lista dei Paesi riconosciuti indenni da LSD](#) (Lumpy Skin Disease) e dall'elenco dei Paesi approvati per fluidi e tessuti bovini.

Tuttavia, a seguito della pubblicazione della Import Risk Review for Dairy Products for Human Consumption - Final Report, le autorità australiane stanno rimuovendo il requisito di indennità da LSD del paese di origine dalle condizioni di importazione dei prodotti lattiero-caseari. Pertanto i prodotti lattiero-caseari non dovranno più essere ottenuti, prodotti ed esportati da Paesi presenti nell'elenco LSD-Free. Questa decisione è in linea con quanto riportato nel suddetto documento di valutazione del rischio,

nel quale è stabilito che il rischio di diffusione della LSD attraverso i prodotti lattiero caseari è gestito tramite pastorizzazione o trattamento termico approvato (come indicato nel permesso di importazione).

Gli ulteriori prodotti diversi da latte e derivati oggetto di restrizione sono merci che contengono o derivano da specie sensibili al LSDV (bovini, bufali d'acqua e bovidi selvatici).

Queste includono, ma non sono limitate a:

- **Alimenti per animali domestici e mangimi per bestiame non sterilizzati** contenenti o derivati da materiali bovini ottenuti, prodotti o esportati dall'Italia o dalla Francia.
- **Prodotti terapeutici veterinari** contenenti o derivati da materiali bovini ottenuti, prodotti o esportati dall'Italia o dalla Francia.
- **Materiali di laboratorio contenenti fluidi e tessuti bovini** (inclusi, ma non limitati a: fluidi e tessuti animali, terreni di coltura, siero fetale bovino e altri materiali da laboratorio), quando nel permesso è indicato che il materiale bovino è stato ottenuto, prodotto o esportato dall'Italia o dalla Francia.
- **Materiale riproduttivo derivato da bovini, bufali d'acqua e animali da zoo sensibili** (ad es. bovidi da zoo), ottenuto o esportato dall'Italia o dalla Francia.

Gli importatori possono continuare a importare merci contenenti o derivate da specie sensibili alla LSD che siano state completamente processate, confezionate per l'esportazione o esportate dall'Italia prima del 25 aprile 2025 o dalla Francia prima del 28 aprile 2025, e che soddisfino tutte le altre condizioni di importazione. Potrebbe essere richiesto di fornire prove della data di ottenimento, produzione o lavorazione prima che le merci possano essere sbloccate dal controllo di biosicurezza. Questi requisiti aggiuntivi potrebbero causare ritardi nello sblocco delle merci. Le merci in transito saranno valutate caso per caso e potranno essere soggette a misure di biosicurezza. La valutazione potrebbe includere la verifica che il prodotto o i suoi ingredienti siano stati completamente processati/raccolti o esportati dall'Italia prima del 25 aprile 2025 o dalla Francia prima del 28 aprile 2025. I servizi veterinari locali, pertanto, potranno essere chiamati a rilasciare attestazioni sanitarie aggiuntive per le necessità sopra riportate.

Le autorità australiane hanno confermato quindi di essere in contatto con gli importatori interessati per modificare le misure di biosicurezza riportate nei permessi di importazione, al fine di riflettere il nuovo stato di Italia e Francia relativamente alla LSD, e per limitare l'importazione di merci ad alto rischio che siano state ottenute, prodotte o lavorate in Italia dopo il 25 aprile 2025 e in Francia dopo il 28 aprile 2025.

Gli OSA sono pertanto chiamati a verificare la validità degli import permits autorizzati anteriormente al 25 aprile 2025 prima di procedere alle richieste di certificazione sanitaria per la merce in spedizione. Gli import permit non modificati dalle Autorità australiane e quelli nuovi rilasciati dalle stesse contengono i requisiti sanitari previsti dal nuovo assetto regolatorio. Tali requisiti dovranno essere riportati sul certificato generico che il veterinario certificatore dovrà sottoscrivere dove ritenuti rispettati.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto comunicato dalle autorità australiane circa [le condizioni di importazione](#) attualmente in vigore.

MESSICO

Il Servizio Nazionale di Sanità, Sicurezza e Qualità Agroalimentare messicano (SENASICA) ha comunicato che a far data dal **1° luglio 2025** è momentaneamente sospesa l'esportazione dei seguenti prodotti:

- Seme bovino e seme bufalino
- Pellame e cuoio bovino
- Embrioni bovini

Si pregano i Servizi Veterinari regionali in indirizzo, di dare massima diffusione della presente ai Servizi Veterinari locali interessati assicurando che tali disposizioni siano considerate nella sottoscrizione dei certificati sanitari richiesti dagli OSA per export verso i suddetti Paesi Terzi.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE DGISA
CAPO SERVIZI VETERINARI
Dott. Ugo DELLA MARTA

Il Direttore dell'Ufficio 9 DGISA – Dr. Nicola Santini
E-mail: n.santini@sanita.it

Referente/Responsabile del procedimento:
Ufficio 2 DGSA
Dr.ssa Cappelletti Benedetta
Email: b.cappelletti@sanita.it

Ufficio7 DGSA
Dr.ssa Contu Laura
Email: l.contu@sanita.it

Ufficio 9 DGISA
Dr. Daniele Tognetti
Email: d.tognetti@sanita.it
Dr.ssa Marcone Maria Felicita
Email: m.marcone@sanita.it